



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità

TRIENNIO 2022 - 2024

Redatto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Piano approvato in data 21 aprile 2022

Sommario

Sommario.....	2
INTRODUZIONE.....	3
SEZIONE UNO.....	5
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	5
1 INTRODUZIONE.....	5
1.1 OBIETTIVI.....	6
1.2 STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	7
1.3 DESTINATARI DEL PIANO.....	7
2 QUADRO NORMATIVO.....	11
3 ELENCO DEI REATI presupposto della responsabilità dell’ente.....	14
4 LA METODOLOGIA SEGUITA – PARTE GENERALE.....	14
5 I PRINCIPI ETICI.....	21
6 INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE – PARTE SPECIALE.....	24
6.1 I CODICI E REGOLAMENTI INTERNI.....	27
6.2 LA FORMAZIONE.....	28
7 INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI.....	29
8 ATTIVITA’ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (c.d. pantouflage) 30	
SEZIONE DUE.....	32
LA TRASPARENZA.....	32
1 INTRODUZIONE E FONTI NORMATIVE.....	32
2 CONTENUTI.....	33
3 ACCESSO CIVICO, GENERALIZZATO E DOCUMENTALE.....	38

INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità (PTPCT) per il triennio 2022 – 2024 sulla base di quanto risultante dalle normative vigenti in materia approvato in data 21 aprile 2022 dal Consiglio.

In particolare il PTPCT è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013 (come modificati dal D.Lgs. 97/2016), nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per l'anno 2016 (delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e nella delibera ANAC 777/2021. Inoltre, il piano tiene conto dei provvedimenti adottati nel corso del 2017 in materia di prevenzione della corruzione, tra cui la legge 30 novembre 2017 n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un lavoro pubblico o privato*", che disciplina in via definitiva il cd. "*whistleblower*".

In riferimento al PNA – 2019 (deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019) il presente piano ripropone la più parte degli elementi indicatori contenuti nei precedenti documenti pur sforzandosi di tenere presente le indicazioni contenute nel citato PNA 2019.

L'impossibilità di applicare in pieno i criteri così indicati è dovuta massimamente all'impatto della pandemia COVID- 19 che ha accompagnato tutto l'anno 2021 dell'Ente e sulla stessa applicazione ed implementazione del PTPC precedente e di quello presente.

Le limitazioni imposte per la pandemia hanno fortemente condizionato l'attività dell'Ordine per far fronte all'emergenza sanitaria; l'attività da remoto di molti dipendenti, la limitazione in fase organizzativa di molti servizi e l'impossibilità materiale di svolgere attività di monitoraggio in quanto le attività stesse da monitorare erano fortemente condizionate dall'emergenza sanitaria, hanno stravolto la "normalità amministrativa" dell'Ente.

I Consigli dell'Ordine dispongono di strumenti rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC. I contenuti del piano sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili e in quanto compatibili, e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine, il cui personale in servizio è tra i destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPC).

La peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo del Consiglio dell'Ordine Forense, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Infatti, i Piani integrati tra loro assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi o di *maladministration* in senso lato e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari

per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione e di tutti gli altri illeciti previsti quali presupposto della responsabilità dell'ente pubblico.

Il piano è stato predisposto secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 777/2021 del 24 novembre 2021 in ordine alla semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ha riconfermato la nomina del Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa nella persona del Consigliere Avv. Stefano Castrale. Tale scelta è stata assunta tenendo conto del fatto che, sebbene la vigente normativa (art. 1 comma 7 Legge 190/2012) preveda di norma la nomina di un dirigente in servizio, non essendovi, allo stato, una figura dirigenziale nella pianta organica dell'ente e non essendovi tra i funzionari in servizio figure a cui attribuire ad oggi un compito quale quello in parola, il RPCT è stato scelto tra i Consiglieri privi di deleghe gestionali conformemente alla delibera ANAC n. 831 del 03 agosto 2016. La conferma della nomina viene comunicata all'ANAC nelle modalità indicate dall'Autorità.

Il Presente Piano integrato si articola in due Sezioni separate specificamente dedicate la prima al tema della prevenzione della corruzione e la seconda alla trasparenza.

SEZIONE UNO

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1 INTRODUZIONE

Come noto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di significative e late scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al patrocinio a spese dello Stato, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta della documentazione fiscale e reddituale dallo stesso fornito ed un sommario esame della fondatezza della domanda. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita ed i requisiti normativi, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il presente PTPCT si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di contributi pubblici ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare il piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (cd. OIV) posto che gli enti pubblici non economici sono tra quelli che l'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" esenta da simile obbligo. Inoltre si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del Decreto Legge 31/08/2013 n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle *performance* come precisato nella delibera ANAC 777.

La rotazione degli incarichi per il personale dipendente, quale misura di prevenzione non è applicabile per l'esiguo numero di dipendenti e per l'esigenza di assicurare un buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa nonché per garantire la qualità delle competenze professionali. Si ovvia rafforzando le misure di trasparenza in relazione al processo privo di rotazione e programmando all'interno dello stesso ufficio una rotazione funzionale mediante la modifica periodica di compiti e responsabilità.

E' inoltre best practice del Consiglio la procedura di interpello per individuare candidature a ricoprire ruoli di posizione organizzativa e alta professionalità.

Come anticipato, il RPC dell'Ordine è contestualmente anche il Responsabile della Trasparenza ai sensi di quanto previsto in virtù delle modifiche introdotte dal legislatore nel D.Lgs. n. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I destinatari del PTPCT e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), sono i Consiglieri, il personale in servizio presso l'Ordine ovvero distaccato presso altri uffici, nonché tutti i soggetti indicati nel successivo par. 1.3.

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "[AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE](#)", ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine, (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dal comma 10 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano introdotte novità legislative in materia, vengano pronunciate significative delibera ANAC rilevanti per i Consigli ordinistici, siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute o qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.1 OBIETTIVI

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo dell'Ordine di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione o, in generale, di atti di *maladministration*, costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.3, intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. Con l'approvazione del piano l'Ordine intende definire una serie di azioni volte ad arginare il verificarsi di situazioni in cui, nel corso delle proprie attività, si riscontri l'abuso del potere affidato ad uno dei

soggetti destinatari del piano al fine di ottenere dei vantaggi privati. I comportamenti di *maladministration* rilevanti sono, infatti, più ampi di quelli descritti nelle fattispecie di rilevanza penalistica potendo ricomprendere ogni circostanza in cui si presenti un malfunzionamento della macchina amministrativa dovuto all'uso a fini privati delle attribuzioni amministrative.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

- ✓ determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi anche e soprattutto sul piano dell'immagine e sul conseguente danno reputazionale, e può produrre delle conseguenze personali sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- ✓ sensibilizzare tutti i soggetti destinatari affinché si impegnino attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- ✓ assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto d'interesse o, in generale, a atti o comportamenti di *maladministration*;
- ✓ coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

1.2 STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Presente Piano integrato è strutturato nel modo seguente.

Una parte generale, che comprende:

- a) l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- b) l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- c) la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- d) l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine.

Una parte speciale, nella quale sono descritti:

- a) i processi e le attività a rischio;
- b) i reati ipotizzabili in linea astratta nelle aree a rischio;
- c) il livello di esposizione al rischio;
- d) le misure di prevenzione con l'indicazione degli strumenti attuati.

1.3 DESTINATARI DEL PIANO

I destinatari del PTPCT sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, nelle categorie di seguito indicate.

a) I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 della Legge 247/2012 il Consiglio dell'Ordine è composto da un numero di Consiglieri pari a 25, eletti secondo la normativa sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (Legge 113/2017) e proclamati in data 10.05.2019.

I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Torino per il quadriennio 2019 – 2022 hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 20 del D.L.vo 8/4/2013 n. 39 e copia del CV, consultabili dalla tabella in calce.

Per l'attività svolta dal Consiglio è stata stipulata una polizza assicurativa con la compagnia Lloyd's.

COMPONENTE	TITOLO	CV	DICHIARAZIONE D.LGS. 39/2013
Simona Grabbi	Presidente	CV (link)	DICH. (link)
Francesco Zarba	Vice Presidente	CV (link)	DICH. (link)
Paolo Berti	Segretario	CV (link)	DICH. (link)
Arnaldo Narducci	Tesoriere	CV (link)	DICH. (link)
Alessandro Alasia	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Paola Baldassarre	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Germana Bertoli	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Marco Bona	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Stefano Bonaudo	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Alessandra Brenchio	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Stefano Castrale	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Carlo Cavallo	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Assunta Confente	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Maurizio Curti	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Marco D'Arrigo	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Enrico Esposito	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Emiliana Olivieri	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Angelo Massimo Perrini	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Barbara Porta	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Francesco Luigi Preve	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Cristina Rey	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Davide Richetta	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Amedeo Rosboch	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Alberto Scapatucci	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)
Claudio Strata	Consigliere	CV (link)	DICH. (link)

Non vengono considerati destinatari del Piano i componenti delle Commissioni dell'Ordine che siano membri esterni rispetto al Consiglio in quanto tali commissioni non partecipano alle decisioni inerenti i procedimenti amministrativi a cui è chiamato l'Ordine nello svolgimento della sua funzione istituzionale ma hanno solo un potere consultivo o propositivo nei confronti del Consiglio. In ogni caso i componenti delle commissioni ed il Regolamento delle stesse sono indicati sul sito istituzionale del Consiglio al seguente link <https://www.ordineavvocatorino.it/informazioni-avvocati/area-commissioni>

b) I COMPONENTI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

Ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della Legge Professionale, presso il Consiglio dell'Ordine è costituito il Comitato Pari Opportunità composto da 15 componenti eletti e 1 componente nominato tra i consiglieri dell'Ordine. I componenti attualmente in carica, eletti in data 15 maggio 2019 e in carica per il quadriennio 2019 – 2022, sono stati invitati a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 20 del D.L.vo 8/4/2013 n. 39 unitamente a copia del CV. La documentazione pervenuta è scaricabile dalla tabella in calce. Si rimanda alla sezione apposita del sito per visionare il Regolamento interno e altra documentazione relativa al comitato <https://www.ordineavvocatorino.it/ordine/elezioni-com-pari-opp>

COMPONENTE	CARICA	CV	DICHIARAZIONE D.LGS. 39/2013
Cesarina Manassero	Presidente	CV (link)	DICH. (link)
Armillotta Libero	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Biafora Caterina	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Conrotto Emilia	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Della Gatta Monica	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Enrichens Arianna Carlotta	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Farruggia Salvatore Fabio	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Guarnieri Francesca Romana	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Lapicciarella Ingrid	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Lodigiani Emilia	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Mina Maria Franca	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Negro Monica	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Poli Alessandra	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Spano' Maria	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Videtta Paolo Federico	Componente	CV (link)	DICH. (link)

c) I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Lo Statuto dell'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (art. 9) prevede la costituzione di un Consiglio Direttivo i cui componenti sono indicati nella tabella in calce con i relativi CV e Dichiarazioni D.Lgs. 39/2013. Si rimanda alla sezione apposita del sito per visionare ulteriore documentazione relativa all'Organismo <https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/mediazione-sedi-orari-uffici>

COMPONENTE	CARICA	CV	DICHIARAZIONE D.LGS. 39/2013
Simona Grabbi	Presidente	CV (link)	DICH. (link)
Maurizio Curti	Delegato del Presidente	CV (link)	DICH. (link)
Francesco Luigi Preve	Coordinatore	CV (link)	DICH. (link)
Paola Baldassarre	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Marco D'Arrigo	Componente	CV (link)	DICH. (link)
Enrico Esposito	Componente	CV (link)	DICH. (link)

d) I REVISORI DEI CONTI

La Legge professionale forense prevede la costituzione del Collegio dei Revisori composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale (ex art. 31).

I revisori in carica nell'anno 2021, nominati in data 5/12/2017 con Decreto del Presidente del Tribunale di Torino sono gli Avvocati Paolo Giambra (Presidente), Luca De Rogatis ed Annalisa Librè. Per la documentazione relativa si rimanda alla sezione "[Amministrazione Trasparente – Controlli e rilievi sull'amministrazione](#)".

Al momento della redazione del presente piano risultano nominati in data 03/3/2022 con Decreto del Presidente del Tribunale di Torino gli avvocati Paolo Spiga (Presidente), Annalisa Librè, Ilenia Mazzeo e come supplente l'Avv. Fabrizio Borasio

e) IL PERSONALE DELL'ORDINE

Alla data dell'ultima modifica del presente PTPCT, l'Ordine dispone di 13 dipendenti e 3 persone con contratto interinale ed 1 dipendente distaccato. Maggiori dettagli e la dotazione organica del Consiglio alla data del 31/12/2021 sono consultabili sul sito al seguente link nell'apposita sezione "[Amministrazione Trasparente – Personale](#)".

La disciplina del rapporto di lavoro è contenuta nel CCNL rinvenibile al seguente link <https://www.aranagenzia.it/>

f) I CONSULENTI

I consulenti di cui si è avvalso il Consiglio relativamente all'anno 2021 sono i seguenti:

- Avv. Giovanni Battista Bramard;
- Dott. Durando Silvio;
- Avv. Marisa Ferrero
- Ing. Franza Massimiliano DEGA CONSULTING SRLS
- Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo
- Avv. Anna Levi
- Dott. Fulvio Ostengo
- Avv. Elisa Padovano
- Geom. Ezio Pelizzi Fiolini Studio Tecnico Vacca- Pelizzi Geometri Associati
- Prof. Avv. Michele Ricciardo Calderaro
- Avv. Carlo Rossa
- Studio Scarrone STP
- Prof. Enrico Sorano
- Tealdo & Associati Srl
- Sig. Maurizio Vancini
- Avv. Antonio Verrando
- Avv. Paolo Federico Videtta

Il dettaglio sulle attività svolte e sui costi sono indicati nell'apposita sezione "[Amministrazione Trasparente – Consulenti e collaboratori](#)".

g) I TITOLARI DI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'elenco delle società che hanno fornito beni e/o servizi all'Ordine relativamente all'anno 2021 è contenuto nell'apposita sezione Trasparenza con l'indicazione dei costi link <https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/bandigarecontratti>

Destinatari del presente piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti contrattuali con l'Ordine inclusi i soggetti terzi parti di contratti di fornitura e servizi nonché di consulenza. A tutti i soggetti sopra elencati ed indicati, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano e ai medesimi verrà data idonea comunicazione dell'avvenuta adozione.

2 QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPCT.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo, ancorché non esaustivo, dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPCT, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo "PNA"), e le seguenti Delibere ANAC: n. 12 del 28 ottobre 2015, n. 831 del 3 agosto 2016, n. 1208 del 22 novembre 2017, n. 1074 del 21 novembre 2018;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»; il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016; La delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016 «*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 e 2 d.lgs. 33/2013*»;
- la delibera ANAC n. 1310/2016 del 28/12/2016 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*»;
- la Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*";
- la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*";
- La Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021 riguardante "*proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.*"
- il Codice Etico del Consiglio;
- il Regolamento del Consiglio;
- il Regolamento per i dipendenti;
- il Regolamenti delle Commissioni Consiliari e tutti i rimanenti regolamenti approvati nel corso del tempo e i successivi aggiornamenti.

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti pubblici, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- la deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 75/2013 "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*" - (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);

- la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (ed. whistleblower)*";
- la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

Per l'individuazione delle aree a rischio sono state inoltre considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Ordine in tutte le articolazioni:

- la legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;
- il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012;
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013;
- il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 entrato in vigore il 23/06/2016 e recante «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*».
- Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante “*disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza dell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”;
- Deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del RPCT;
 - Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.
 - Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione del 2019.

Per la materia dell'**antiriciclaggio** l'Ordine non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nel proprio Albo. La funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia.

3 ELENCO DEI REATI presupposto della responsabilità dell'ente

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e, date le attività e le funzioni attribuite all'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

- a. articolo 314 c.p. – Peculato;
- b. articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- c. articolo 317 c.p. – Concussione;
- d. articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione;
- e. articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- f. articolo 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
- g. articolo 319 *quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- h. articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- i. articolo 322 c.p.- Istigazione alla corruzione;
- j. articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio;
- k. articolo 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;
- l. articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera ANAC n. 72 del 2013 si evince il concetto di “corruzione” che deve essere inteso in senso più ampio essendo inserito in un contesto volto a fornire strumenti di prevenzione a tale fenomeno. La corruzione viene così intesa come qualsiasi situazione in cui, nello svolgimento di attività amministrativa, si riscontri l’abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati. Pertanto non sono solamente le fattispecie penalistiche ricomprese nel Titolo II, Capo I del codice penale contenente i delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche tutte le altre situazioni in cui si ravvisi un malfunzionamento, una *maladministration* o l’inquinamento dell’azione amministrativa dovuto alle finalità privatistiche delle funzioni svolte.

4 LA METODOLOGIA SEGUITA – PARTE GENERALE

Analisi del contesto

a) Contesto esterno

L'Ordine di Torino è inserito nell'ambito di un contesto sociale ampio e complesso. Per provvedere all'analisi di tale contesto, come richiesto dal PNA del 2019, l'Ordine si è avvalso dei vari comunicati e relazioni tra cui la relazione sull'attività della fase di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata relativa all'anno 2021 presentata dal Ministero dell'Interno e comunicato alla Presidenza del Senato il 13/12/2021;

la relazione del Prefetto di Torino come riportato sul sito https://www.interno.gov.it/it/notizie/Torino_analisi_prefetto_sulla_situazione_sicurezza del 12/08/2021; visionando i comunicati del Prefetto sul sito <http://www.prefettura.it/torino/multidip/index.htm> nonché la valutazione effettuata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino: <https://www.procuragenerale.torino.it/inaugurazioni.aspx>

e del Presidente della medesima Corte di Appello all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2021:

<https://www.distretto.torino.giustizia.it/news.aspx?id=35323>

Si è tenuto presente anche quanto relazionato dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti del Piemonte all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario: <https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=d1331342-a6c2-4b24-bf93-480b6cb66e62>

b) Contesto interno

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione forense e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario. L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove i rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione nella consapevolezza della responsabilità sociale dell'avvocatura quale presidio per la tutela dei diritti collaborando a tal fine con il CNF, gli organi di Governo e l'ordine Giudiziario.

L'organo di indirizzo è il Consiglio composto da 25 consiglieri eletti nel rispetto della Legge n. 113/2017 ed in carica per un quadriennio. Al suo interno il Consiglio ha eletto un presidente, un segretario, un tesoriere ed un vice presidente.

Tutti i Consiglieri e le cariche svolgono il proprio servizio gratuitamente, senza corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità, gettone di presenza.

La Legge 31 dicembre 2012 n. 247 ha ridefinito la professione forense fornendo un'elencazione indicativa dei compiti attribuiti al consiglio (art. 29):

“a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le

iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale;

h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;

l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché' abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.”

Oltre a questi compiti l'art. 30 della L. 247/2012 consente all'Ordine di istituire il cosiddetto Sportello per il Cittadino volto a fornire gratuitamente informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia e l'Ordine l'ha istituito prevedendo una apertura bisettimanale con tracciatura scritta degli accessi che individua il soggetto che ha chiesto consulenza o informazioni e il Consigliere che le ha fornite.

Inoltre il D.P.R. 115/2002 attribuisce ai Consigli il compito di esaminare in via anticipata le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili, amministrativi, contabili e tributari.

In ottemperanza alle Leggi Regionali nr. 4 del 24.02.2016 e nr. 5 del 23.03.2016 sono stati istituiti rispettivamente il Fondo Regionale di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti ed il Fondo Regionale di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni nell'ambito dei quali il Consiglio esprime pareri preventivi di ammissibilità da presentare alla Regione Piemonte che decide sulle richieste ed elargisce i fondi. Oltre alle attività canoniche sopracitate svolte con le limitazioni poste con la pandemia COVID-19 l'Ordine di Torino non ha potuto per le stesse ragioni attivare altri servizi sia per l'avvocatura e sia per i cittadini.

Pur in questo contesto di servizi molto limitati per la suddetta pandemia, l'Ordine, al fine di predisporre un idoneo strumento di prevenzione del fenomeno corruttivo, ha operato secondo la seguente metodologia:

- I) analisi e individuazione delle aree a rischio;
- II) definizione di misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del PTPCT;
- III) individuazione degli interventi per ridurre i rischi (punto 6 - parte speciale).

- Analisi dei rischi

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, essendo sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

L'individuazione delle aree a rischio è scaturita dall'analisi dei documenti, l'esame delle segnalazioni, gli incontri con il personale. Le tecniche impiegate per l'identificazione degli eventi rischiosi sono costituite da:

- a) risultanze dell'analisi realizzate negli anni precedenti;
- b) risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- c) incontri/colloqui con i dipendenti del COA per acquisire notizie su eventuali criticità dei processi.

In relazione alle aree di rischio, l'Ordine ha operato preliminarmente una mappatura dei processi che ha consentito l'individuazione degli stessi e delle loro fasi, permettendo di elaborare un catalogo delle singole misure di prevenzione mediante la verifica concreta dell'impatto del fenomeno corruttivo sulle singole procedure svolte dall'ente.

Su ciascun processo e/o fase di processo svolto è stata di poi eseguita la relativa valutazione, che ha

richiesto dapprima una individuazione dei rischi analizzando sia il contesto interno che esterno. L'attività di analisi del rischio ha consentito di procedere alla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che lo stesso produce, per giungere alla determinazione del livello, espresso da un valore numerico, così come previsto nel PNA. Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni discrezionali si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (basso=0, medio=1, alto=2).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati e adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo come elaborato nell'allegato A.

Richiedente	Valore
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Introduzione procedimento	Valore
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Istruttoria	Valore
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
Istruttore	Valore
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Organo decidente	Valore
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Decisione	Valore
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione della seguente formula matematica ad ogni processo ricompreso nell'analisi delle relative aree

*(Somma Fattori di rischio relativo ottenuti) * (valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato)*

(Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato)

Il risultato della formula ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di 0,5, il grado complessivo di rischio è stato classificato Basso; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra 0,5 e 1, il grado complessivo di rischio è stato classificato Medio; laddove il valore è stato maggiore di 1 il grado complessivo di rischio è stato classificato Alto.

Una volta individuati i criteri di calcolo è necessario procedere al confronto tra i rischi afferenti i singoli processi, al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento; si giunge così ad ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. Tale classificazione consente, da un lato, di individuare e valutare le misure necessarie per neutralizzare o ridurre il rischio e, dall'altro, di decidere quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state infine individuate e valutate le misure di prevenzione. La decisione circa la priorità del trattamento, si è basata sui seguenti fattori: il livello di rischio, l'obbligatorietà e l'impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio (secondo il modello e la modulistica fornita dal Consiglio Nazionale Forense) è riportato negli allegati A e B al presente Piano.

L'Allegato A, ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore Somma Fattori di rischio relativi.

L'Allegato B ha ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

- Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura

A) Aree a rischio specifico di cui alla delibera ANAC 777/2021:

1. Formazione professionale continua;
2. Adozione di pareri di congruità;
3. Indicazioni di professionisti per lo svolgimento di incarichi.

Si mappano anche altre aree a rischio.

B) Area acquisizione e progressione del personale:

1. reclutamento;
2. progressioni di carriera;

3. conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

C) Area servizi e forniture

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

1. provvedimenti amministrativi di: iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati; inserimento e cancellazione dagli elenchi degli abilitati alla difesa a spese dello Stato; inserimento e cancellazione dagli elenchi dei difensori d'ufficio ed emissione dei relativi pareri per il CNF; inserimento e cancellazione in qualunque altro elenco/registro tenuto dal Consiglio;
2. provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione;
3. provvedimenti amministrativi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel settore civile, amministrativo, contabile e tributario ed emissione di pareri tecnici sull'ammissibilità ai Fondi Regionali per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti e per le vittime di discriminazione;
4. provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

E) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario o comportanti un'utilità anche di carattere non strettamente economico per il destinatario:

1. provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti e di incasso di altre somme quali ad esempio tasse opinamento parcelle, rilascio certificati;
2. provvedimenti amministrativi di pagamento verso fornitori;
3. provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

- Monitoraggio

Il monitoraggio viene condotto su base annua dal RPCT. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del cd. *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Il RPCT riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

5 I PRINCIPI ETICI

L'Ordine, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e degli interessi pubblici sottesi alla propria missione, nello svolgimento della propria attività persegue l'osservanza dei principi propri delle amministrazioni pubbliche. Tali principi, che devono ispirare l'attività dell'Ordine e improntare la condotta dei destinatari, in particolare dei dipendenti e dei Consiglieri, sono compendiate nel codice etico e sono di seguito meglio specificati.

- Legalità.

I comportamenti dei dipendenti, dei Consiglieri e dei destinatari, nelle attività lavorative e professionali svolte per l'Ordine, sono improntati al più rigoroso rispetto delle leggi e della normativa applicabile, e sono ispirati a lealtà, onestà, correttezza e trasparenza. L'Ordine non promuove, né intrattiene rapporti con organizzazioni, associazioni o movimenti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità vietate dalla legge.

- Imparzialità.

Nella gestione delle diverse attività svolte dall'Ordine e in tutte le relative decisioni i dipendenti, i Consiglieri ed i destinatari devono operare con imparzialità nell'interesse dell'Ordine medesimo, assumendo le decisioni con indipendenza di giudizio, trasparenza e secondo criteri di valutazione oggettivi e neutrali.

In virtù del nuovo art. 6 *bis* della legge 241/1990 e delle disposizioni previste nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui si parlerà in seguito, il dipendente e/o qualsiasi soggetto destinatario del PTPCT che operi per l'ente, è tenuto ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività (compresa la redazione di atti e pareri) che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crediti o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente come ogni altro destinatario del piano è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il RPCT deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dello stesso. La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.

- **Trasparenza e correttezza.**

Le azioni, operazioni e negoziazioni si ispirano alla massima trasparenza, correttezza e affidabilità. I dipendenti, i Consiglieri ed i Destinatari del presente Codice sono tenuti a rendere, anche all'esterno, informazioni trasparenti, veritiere, complete e accurate, astenendosi dal diffondere notizie false o comunque non corrispondenti al vero, nel rispetto delle normative vigenti sul trattamento dei dati. La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento dell'*agere* amministrativo. La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT. Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, sono oggetto di trattazione più approfondita nella seconda sezione del presente piano.

- **Riservatezza.**

L'Ordine riconosce la riservatezza quale regola imprescindibile di ogni condotta posta in essere dai dipendenti, dai Consiglieri nonché dai destinatari e a tal scopo assicura la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dall'utilizzare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali.

Nell'ambito delle diverse relazioni con l'Ordine e con i suoi interlocutori, i dipendenti, i Consiglieri ed i destinatari devono astenersi dall'utilizzare informazioni riservate e non di dominio pubblico, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio e/o attività, per scopi personali e, comunque, non connessi con l'esercizio dell'attività lavorativa loro affidata o svolta nell'interesse dell'Ordine.

Nessun dipendente, Consigliere e/o destinatario può trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'utilizzo di informazioni riservate, né comunicare dette informazioni ad altri. La riservatezza è garantita anche attraverso l'adozione di adeguate misure di protezione dei dati custoditi anche su supporti informatici in possesso dell'Ordine.

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»* (Regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che la diffusione e

la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*.

Ai sensi della normativa europea, ogni amministrazione deve nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. Data Protection Officer - DPO) che svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). Attualmente, il Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ordine di Torino è l'Ing. Massimiliano Franza.

- Professionalità e affidabilità.

Tutte le attività dell'Ordine devono essere condotte con il massimo impegno, diligenza, professionalità e affidabilità, tutelando la reputazione del medesimo Ordine.

- Lealtà e buona fede.

Nello svolgimento dell'attività professionale, si richiedono lealtà e comportamenti secondo buona fede in uno spirito di rispetto e collaborazione reciproca, nonché l'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e delle prestazioni richieste.

L'Ordine gestisce altresì i rapporti con i terzi con lealtà, correttezza, professionalità, incoraggiando collaborazioni professionali e rapporti di fiducia solidi e duraturi, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne. Nell'ambito di affidamento di incarichi a terzi per le forniture di beni, la prestazione dei servizi e l'affidamento di lavori pubblici, previo esperimento delle procedure previste, l'Ordine garantisce la correttezza e la trasparenza. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto avvengono sulla base di valutazioni obiettive e imparziali, fondate sulla assenza di precedenti ostativi (quali per esempio un a sentenza definitiva che attesti una responsabilità amministrativa dell'ente ex decreto n. 231/2001), sulla reputazione commerciale, sulla qualità, sul prezzo, sulle garanzie fornite e su altri requisiti di necessità e utilità. L'Ordine si impegna ad operare solo con imprese e persone qualificate e di buona reputazione, alle quali richiede di attenersi ai principi espressi nel presente PTPCT.

6 INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE – PARTE SPECIALE

In questa sezione si vogliono analizzare le misure concrete attuate dall'Ordine per prevenire la corruzione. Infatti, sebbene nella tabella B allegata è stata eseguita la mappatura dei servizi con l'indicazione dei rischi e delle misure previste, alcune attività svolte possono essere maggiormente soggette al rischio di corruzione e pertanto necessitano di correttivi *ad hoc*.

Come indicato dall'ANAC nella delibera n. 831 del 03/08/2016 e richiamata nella delibera ANAC 777/2021, dall'analisi delle funzioni degli ordini territoriali è possibile “*individuare tre macro-aree di rischio specifiche*”:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità;
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Per quanto concerne la terza area che riguarda tutte le ipotesi in cui l'ente è interpellato per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi, non si ritiene che tale attività sia tra quelle in cui l'Ordine per i suoi compiti istituzionali abbia frequenti occasioni di doversi provvedere.

In ogni caso gli eventi rischiosi si possono prevedere nella nomina di professionisti con cui si abbiano rapporti professionali o interessi personali in comune con i componenti dell'Ordine o del collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con destinatari delle prestazioni professionali o nella nomina di professionisti che siano prive dei requisiti.

Peraltro, quando in occasione dello sportello del cittadino vengono date indicazioni sulla nomina di difensori, vengono forniti al cittadino gli albi suddivisi per competenza e, qualora venga richiesto, seguendo un rigido criterio di turnazione, si indicano tre nominativi che vengono depennati dall'elenco di tutti coloro che, in possesso dei requisiti stabiliti dal COA, hanno chiesto di essere ivi menzionati mediante interpello del Consiglio puntualmente rinnovato. In tali situazioni vengono utilizzati, per lo più, elenchi disciplinati da normative specifiche (es. elenco degli avvocati per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) in cui il professionista ha richiesto l'iscrizione e vengono rispettati il principio della rotazione e della trasparenza.

Sempre viene applicato il principio della rotazione e si procede alla verifica circa la sussistenza di conflitto di interesse, per il soggetto che nomina, del professionista dei richiedenti, del destinatario della prestazione.

Per altre situazioni provvede il Presidente ma la nomina deve essere ratificata dal Consiglio.

Ci si riserva, in ogni caso, di analizzare e sviluppare ulteriormente tale area di rischio qualora dovessero ampliarsi le competenze istituzionali dell'ente.

Ciò premesso passiamo a valutare le altre due macro-aree che descrivono attività rientranti nei compiti del Consiglio ex art. 29 Legge Professionale Forense.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

L'art. 11 della Legge professionale forense impone agli avvocati l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale ed il CNF, con il Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ne ha disciplinato le modalità e le condizioni.

In tale ambito, seguendo le indicazioni dell'ANAC, è possibile individuare gli eventi maggiormente a rischio corruzione tra: l'accreditamento di eventi formativi, la vigilanza su enti terzi, l'attribuzione di crediti formativi, la vigilanza sul regolare svolgimento della formazione, il riconoscimento di cause di esonero, l'alterazione documentali per favorire l'accreditamento di determinati soggetti.

Il maggior strumento utilizzabile dall'Ordine è senza dubbio l'applicazione rigorosa del Regolamento sopracitato che, disciplinando in maniera precisa e dettagliata gli eventi descritti, limita il rischio a livelli molto bassi. In aggiunta a tale strumento, con il fine di lasciare il minor spazio possibile ad interpretazioni e volendo disciplinare il funzionamento interno del servizio, il Consiglio dell'Ordine di Torino, con delibera del 14 maggio 2018 ha adottato un proprio regolamento attuativo per la formazione permanente obbligatoria, visionabile al seguente link <https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/2018%20REGOLAMENTO%20TORINO%207052018.pdf>

La disciplina dell'attuale sistema formativo basato sul riconoscimento di un determinato numero di crediti sia triennale sia annuale, è rigidamente vincolato da regole precise che mal si prestano ad interpretazioni soggettive che possano causare fenomeni corruttivi. I criteri per l'accreditamento di eventi risultano ben delineati dai predetti regolamenti ed in particolare il Consiglio riconosce eventi organizzati, per lo più, dalla "Commissione scientifica del COA" e dalla "Fondazione Croce" e, con minor cadenza, dal CPO, da altre commissioni del Consiglio, e da soggetti terzi. In ogni caso viene svolta un'attività istruttoria per valutare il programma proposto ed i *curricula* dei relatori.

E' il Consiglio che decide in seduta consiliare – fuori dei casi di motivato provvedimento presidenziale di urgenza nel qual caso deve procedere alla ratifica – se accreditare o meno l'evento previo il suo esame da parte di almeno due Consiglieri addetti alla formazione.

Il Consiglio non accredita eventi in cui vi sia una chiara finalità di formazione commerciale, sì da evitare che il logo o il consenso del Consiglio siano strumentali alla formazione commerciale di alcuni soggetti a scapito di altri.

Dopo aver accreditato l'evento è necessario individuare i crediti riconosciuti ed anche in tale attività le regole non lasciano margini alla soggettività. Gli eventi – solo se accreditati preventivamente – vengono ampiamente pubblicizzati utilizzando il sito istituzionale, le bacheche all'interno del Tribunale, locandine cartacee presso i locali dell'Ordine e tramite la piattaforma elettronica utilizzata dall'Ordine.

Per gli eventi interni la frequentazione del corso viene monitorata attraverso l'utilizzo di badge personali con lettore elettronico da utilizzare in entrata ed in uscita. È inoltre facoltà del Consiglio prevedere delle verifiche finali e/o intermedie. Per i corsi esterni è necessario produrre il certificato di frequentazione al fine di eseguire l'istruttoria necessaria al riconoscimento. In epoca di pandemia si è utilizzata la formazione via webinar come indicato dal CNF in data 20/04/2020.

Il personale della formazione non può in autonomia riconoscere crediti o esoneri, fuori dei casi di gravidanza delle Colleghe o doveri genitoriali.

Anche per quanto concerne le cause di esonero, trattandosi di cause preventivamente indicate nel regolamento del CNF n. 6/2014, il rischio di corruzione è ampiamente ridotto. Gli iscritti all'albo vengono sottoposti a controlli sul corretto adempimento formativo dovendo dar seguito a segnalazioni di natura disciplinare in caso di esito negativo.

Tutte le attività istruttorie svolte sono demandate ad una commissione interna composta da Consiglieri in carica e denominata "formazione locale" che, esaminata l'istanza da almeno due componenti, propone le proprie conclusioni al Consiglio il quale decide nella prima adunanza utile. La stessa Commissione interna provvede a effettuare controlli a campione sull'attribuzione dei crediti formativi deliberati agli iscritti.

Infine si prevedono controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti degli enti terzi autorizzati.

RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ

Tra i compiti demandati al Consiglio vi è il rilascio di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti (lett. 1 art. 29 comma 1 Legge 247/2012). L'emissione di parere di congruità ricorda l'Autorità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa ed in quanto tale necessita delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Secondo l'ANAC, il fenomeno corruttivo è ravvisabile principalmente nell'incertezza dei criteri di quantificazione e nell'errata esecuzione dell'istruttoria volta a favorire l'interesse del professionista e nella possibilità di valutazione erronea dei fatti e dei documenti. Sui criteri di quantificazione lo strumento principale è il "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*" (Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 così come modificato dal D.M. 37/2018). Tali criteri di quantificazione trovano applicazione nel procedimento di emissione di un parere; l'attività dell'Ordine si limita infatti a verificare la corretta applicazione di tali parametri ministeriali. È invece da escludersi la possibilità di richiedere al Consiglio una liquidazione ogni qualvolta le parti abbiano convenuto per iscritto un compenso. Si ricorda inoltre che, con la modifica dell'art. 13 della Legge Professionale Forense, l'avvocato è tenuto a

comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione; tale previsione dovrebbe ridurre ulteriormente l'intervento del Consiglio.

Anche su questo tema, il Consiglio ha voluto adottare un Regolamento interno che, definendo l'iter del procedimento e le regole applicate, possa affermare un elevato grado di efficienza, trasparenza e imparzialità, oltre a un criterio di turnazione nella assegnazione delle richieste ai vari Consiglieri. Qualora l'importo superi la soglia individuata nel regolamento consiliare, la deliberazione di congruità deve essere espressa dall'intero Consiglio. Il citato Regolamento, scaricabile al seguente link: https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Parcelle/regolamento_%20parcelle_%20nov2021.pdf, è entrato in vigore il 01/12/2018 con modifiche del 29/11/2021.

In particolare, il Regolamento prevede la figura del Consigliere delegato il quale, unitamente alla segreteria, inoltra la comunicazione di avvio del procedimento all'istante e al soggetto nei confronti del quale è emessa la parcella. Quest'ultimo ha facoltà di inoltrare osservazioni, ed entrambe le parti possono richiedere di espletare previamente un tentativo di conciliazione.

Inoltre, se il parere supera 7.500,00 euro la liquidazione deve essere istruita da due Consiglieri e se supera i 15.000,00 euro deve essere vagliata da tutto il Consiglio.

La nomina del responsabile avviene seguendo un criterio di turnazione alfabetico tra i consiglieri, fatta salva la possibilità di sostituzione in caso di incompatibilità.

6.1 I CODICI E REGOLAMENTI INTERNI

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "*al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico*". In attuazione della delega il Governo ha approvato il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto. Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza "*di principi di comportamento*" in quanto compatibili con le disposizioni speciali.

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Quanto al tema delle utilità possibile oggetto di dazione ai dipendenti dell'ente pubblico, l'art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni. L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCP e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L n. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di comportamento. L'Ordine di Torino, in ottemperanza a quanto sopra, ha predisposto un proprio Regolamento interno per il personale scaricabile al seguente link <https://www.ordineavvocatitorino.it/node/144017>

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica. A tal fine, viene istituita una casella di posta dedicata: rpct@ordineavvocatitorino.it consultabile unicamente dal RPCT.

Si segnala inoltre che il Consiglio ha predisposto un [Regolamento interno](#) consultabile sul sito istituzionale.

6.2 LA FORMAZIONE

È noto che la formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione e tramite essa l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

I previsti incontri con il personale dipendente, per il triennio 2021 - 2023, diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi non sono avvenuti per l'anno 2020 per le ragioni sanitarie più volte indicate mentre per l'anno 2021 si è tenuto un incontro.

Più in generale, è obiettivo dell'Ente quello di erogare le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici, da non considerare tassativi: normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio; codice di comportamento dei dipendenti.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale dell'Ordine, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT.

7 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

Un breve cenno in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92) ha disciplinato:

* delle particolari ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;

* delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;

* delle ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Il Legislatore ha ritenuto in via presuntiva che lo svolgimento di certe attività e/o funzioni possa agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli e, quindi, comportare il rischio di un accordo di natura corruttiva per conseguire il vantaggio in maniera illecita; inoltre, il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe inquinare l'imparziale azione pubblica, costituendo terreno fertile ad illeciti scambi di favori; infine, in caso di condanna penale, anche se non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia, in via precauzionale, di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato al momento del conferimento dell'incarico.

Le cause di incompatibilità sono previste dai capi V e VI del predetto decreto legislativo 39/2013 e corrispondono a due tipologie di situazioni:

1) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale (Capo V). Tuttavia l'Anac ha precisato nell'orientamento n. 99 del 21 ottobre 2014 che l'art 9 (Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali) non trova applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale. La suddetta norma, inoltre, sancisce l'incompatibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, con la precisazione che il medesimo impedimento non è stato previsto nei confronti di coloro che rivestono o hanno rivestito cariche politiche;

2) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e cariche di componenti di organi di indirizzo politico (Capo VI). Il controllo è effettuato all'atto del conferimento dell'incarico, annualmente o su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento; se invece emerge nel corso del rapporto, il RPC contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

L'Ordine ha richiesto a tutti i componenti del Consiglio, del CPO, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Direttivo dell'ODM il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico. Ove inviate, dette dichiarazioni sostitutive di certificazione relative a inconfiribilità o incompatibilità, sono rese e pubbliche ed è possibile scaricarle nella sezione "Amministrazione Trasparente".

8 ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (c.d. pantouflage)

La legge anticorruzione ha introdotto un nuovo comma (16 ter) nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, volto a contenere il rischio di situazioni di potenziale corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttando così a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. In virtù di quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, i dipendenti dell'Ente che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale (rapporto di lavoro autonomo o subordinato) presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non potranno contrattare con l'amministrazione pubblica nei tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti. L'Anac ha precisato che sussiste il divieto di contrattare con la p.a. di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, anche nei confronti di un dipendente che ha esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, anche presso un settore di attività diverso ma comunque afferente alle attività precedentemente svolte, allorquando esercita un'attività professionale presso soggetti privati destinatari dei suddetti poteri (orientamento n. 65 del 29 luglio 2014).

9 IL C.D. WHISTLEBLOWING

È entrato a far parte delle misure di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la propria azione di prevenzione della corruzione anche il cd. meccanismo del "*whistleblowing*" inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 *bis* del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, possono essere fatte pervenire direttamente al RPCT, all'ANAC o all'autorità giudiziaria che ne assicurano la conservazione, garantendo l'anonimato dei segnalanti pur potendo risalire, se necessario, all'identità del segnalante.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti ovvero a decisioni assunti dallo stesso RPCT, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dalla norma, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non

sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Chi, nell'interesse dell'integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro.

Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:

- al responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'Anac;
- sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

A tal fine, viene istituita una casella di posta dedicata: rpct@ordineavvocatitorino.it consultabile unicamente dal RPCT. Si segnala inoltre che è possibile utilizzare il servizio di Whistleblowing dell'ANAC per l'invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell'identità del segnalante: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

La legge evidenzia che l'identità del segnalante non può essere rivelata nello specifico:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per rafforzare l'impianto normativo, nel testo di legge sono inserite anche una serie di sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

SEZIONE DUE

LA TRASPARENZA

1 INTRODUZIONE E FONTI NORMATIVE

Il D.lgs. 33/2013 recante misure in materia di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" come da ultimo modificato dal d.lgs. 97 del 2016 prevede, tra gli adempimenti generali, l'adozione di una sezione appositamente dedicata alla trasparenza e all'integrità, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura della integrità. La sezione deve definire le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Obiettivo della presente sezione è quello, quindi, di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza di cui al predetto D.Lgs. 33/2013. Ottemperando a tali disposizioni l'Ordine, in qualità di Ente pubblico non economico indipendente ausiliario dello Stato, predispone codesta sezione i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con la normativa vigente, tenuto conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

L'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D.Lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che "*la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*". Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata "[AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE](#)".

In questa sezione l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2021 - 2023, anche in funzione di prevenzione della corruzione e in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell'ANAC, in quanto compatibili).

Gli obiettivi, quindi, in materia di trasparenza sono:

- a) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità dei destinatari del piano;
- b) intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione,

allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione del Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013, la Delibera n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e le Delibere n. 50/2013, n. 141/2018, n. 141/2019 e n. 777/2021 dell'ANAC nonché il Codice Etico del Consiglio.

Si precisa che è stato altresì consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132).

2 CONTENUTI

Gli obiettivi sopracitati vengono realizzati attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati riguardanti le principali attività dell'Ordine e la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal d.lgs. 33/2013, successive modificazioni e/o integrazioni, ovvero indicata dall'Autorità nazionale anticorruzione nelle Delibere numero 141 del 21 febbraio 2018 numero 141 del 27 febbraio 2019 e n. 777 del 24 novembre 2021 in ordine alla semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

Come già precisato, l'Ordine non è tenuto a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione (cd. OIV), e le attività sugli obblighi di pubblicazione potranno essere svolte dal RPCT di concerto con il Professionista:

In particolare l'ANAC individua i seguenti obblighi di pubblicazione:

1. organizzazione dell'Ordine Professionale (art. 13 lettera c) e d))
2. consulenti e collaboratori (art. 15);
3. personale (art. 16);
4. personale incarichi conferiti o autorizzati (art. 18);
5. bandi di concorso (art. 19)
6. sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 27)
7. beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30);
8. controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31);
9. altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10);
10. altri contenuti - Registro degli accessi (linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016);
11. performance (art. 20);
12. provvedimenti (art. 23);
13. bilanci (art.29)
14. servizi erogati (art. 32);
15. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35);
16. pagamenti dell'amministrazione (artt. 4 bis, 33,36 e 41)
17. pianificazione e governo del territorio (art. 39);

- 18. informazioni ambientali (art. 40);
- 19. dati concernenti i Consiglieri (art. 14)
- 20 . dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22)
- 21 . responsabile Protezione dei dati - regolamento UE/2016/679.

Di seguito i contenuti delle singole sotto-sezioni con la previsione delle tempistiche di aggiornamento (in parentesi l'articolo di riferimento del D.Lgs. n. 33/2013).

La sezione verrà ulteriormente aggiornata conformemente a quanto previsto nel presente piano a decorrere da sessanta giorni dall'approvazione.

1. Organizzazione dell'Ordine (art. 13 lettera c), d)

In questa sezione si danno informazioni in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione mediante la tabella riportato al seguente link: <https://www.ordineavvocatorino.it/ordine/personale>

Inoltre, vengono indicati al link sottostante, i contatti e i recapiti a cui il cittadino può rivolgersi: <https://www.ordineavvocatorino.it/ordine/sede-uffici-orari>

2. Consulenti e collaboratori (art. 15)

Nella presente sezione: <https://www.ordineavvocatorino.it/ordine/consulenti> vengono riportati i nominativi con gli estremi dell'atto di riferimento e i C.V. dei consulenti e dei collaboratori con l'indicazione dell'attività svolta per il Consiglio ed il costo annuo relativo all'anno 2021.

Inoltre, vengono indicati i fornitori di beni/servizi che hanno intrattenuti rapporti con l'Ordine nell'anno 2021, con l'indicazione della fornitura/servizio reso e del costo annuale.

La sezione: <https://www.ordineavvocatorino.it/ordine/bandigarecontratti> viene aggiornata con cadenza annuale.

3. Personale (art. 16)

La presente sezione contiene la dotazione organica del Consiglio alla data del 31/12/2021, la statistica sulle ore lavorate e di assenza ed il costo raggruppato per le diverse qualifiche relativamente all'anno 2021 di tutto il personale; inoltre è pubblicata la pianta organica alla data di approvazione del piano. -

La sezione: <https://www.ordineavvocatorino.it/ordine/personale> viene aggiornata tempestivamente a decorrere da eventuali mutamenti della dotazione organica e comunque almeno con cadenza annuale.

4. Personale incarichi conferiti o autorizzati (art. 18)

L'Ordine non ha conferito incarichi esterni ai dipendenti

5. Bandi di concorso (art. 19)

Questa sezione contiene la pubblicazione dei bandi che l'Ordine ha emanato con la relativa documentazione.

La sezione verrà aggiornata laddove il Consiglio pubblicherà dei bandi di concorso link <https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/bandi>

6. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)

In questa sezione sono riportati gli atti di concessione, le sovvenzioni ed i contributi che l'Ordine ha erogato nell'anno 2021 con le relative cifre e l'elenco dei soggetti beneficiari.

La sezione: <https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/sovvenzioni> viene aggiornata con cadenza annuale.

7. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)

Per le informazioni relative alla gestione del patrimonio dell'Ordine si pubblica, nella presente sezione, l'ultimo bilancio di esercizio approvato che è riferito all'anno 2020.

Il bilancio dell'anno 2019 che non si era potuto approvare a seguito dell'intervenuta pandemia e in ossequio alle disposizioni dettate dal Consiglio Nazionale Forense è stato approvato unitamente a quello relativo all'anno 2020 in data 10/09/2021.

Nell'apposita sezione Bilanci vi è la documentazione completa e relativa agli anni precedenti <https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/bilanci>.

La sezione viene aggiornata con cadenza annuale.

8. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)

Come anticipato, la Legge professionale forense prevede la costituzione del Collegio dei Revisori composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale (*ex art. 31*).

Nella presente sezione è possibile verificare i nominativi dei Revisori in carica, visionare i loro CV pervenuti e le dichiarazioni *ex D.lgs. 39/2013*. Si ricorda che i componenti non percepiscono compensi per l'attività svolta vedi art. 13 lettera d) del seguente piano.

La sezione verrà aggiornata tempestivamente a decorrere da eventuali mutamenti della composizione del Collegio. Link <https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/controlli>

9. Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10).

Nella presente sezione è possibile visionare il PTPCT vigente.

La sezione verrà aggiornata con cadenza annuale ed ogni qualvolta il Consiglio approverà un nuovo PTPCT.

10. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016).

In questa sezione è possibile trovare la modulistica per effettuare un accesso agli atti ed è inoltre pubblicato il registro degli accessi.

La sezione verrà aggiornata con cadenza annuale.

11. Performance (art.20)

Non applicabilità (delibera ANAC 777/2021)

12. Provvedimenti (art. 23)

In questa sezione: <https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/odg-del-consiglio>

vengono pubblicati i verbali delle sedute consiliari che avvengono con cadenza settimanale, salvo diversa calendarizzazione.

13. Bilanci (art. 29)

Nella presente sezione si possono trovare il bilancio consuntivo dell'anno 2020 ed il preventivo 2021 e la relazione del Tesoriere. Per ulteriore documentazione e per lo storico degli anni precedenti si rimanda all'apposita sezione del sito: <https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/bilanci>

La sezione è aggiornata con cadenza annuale.

14. Servizi erogati (art. 32)

Nella sezione: <https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/servizi> viene riportato l'elenco dei servizi forniti dall'Ordine per gli utenti esterni.

15. Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35);

Non vi sono stati procedimenti amministrativi a seguito dei controlli e all'acquisizione fatta.

16. Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4 bis, 33, 36 e 41)

Si segnala che l'Ordine degli Avvocati di Torino ha aderito alla piattaforma PAGOPA secondo quanto previsto dalla Linee Guida per l'effettuazione di pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi, pubblicate dall'Agenzia per l'Italia

Digitale in data 7 febbraio 2014 ed in ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Nell'apposita sezione del sito è possibile trovare ulteriori informazioni.

Si indica solo in via residuale il codice IBAN per effettuare pagamenti in favore dell'ente che è : IT59S0344001000000000600500

Il tempo medio di pagamento relativo ad acquisti di beni, servizi e forniture è di 30 giorni.

Si pubblica il rendiconto analitico relativo all'anno 2020.

La sezione verrà aggiornata tempestivamente nel caso di mutamenti delle informazioni in essa contenute.

17. Opere pubbliche (art. 38)

Non applicabilità (delibera ANAC 777/2021)

18. Pianificazione e governo del territorio

Non applicabilità (delibera ANAC 777/2021)

19. Informazioni ambientali (art. 40)

Non applicabilità (delibera ANAC 777/2021)

20. Dati concernenti i Consiglieri (art. 14)

La sezione contiene i nominativi dei consiglieri in carica con il relativo CV e la dichiarazione sulle cause di inconferibilità/incompatibilità.

Si ricorda che tutte le cariche che compongono l'Ordine o gli organismi ad esso collegati non sono retribuite. Non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta (anche se ricoprenti cariche): i Consiglieri dell'Ordine, i componenti del CPO, i componenti del Consiglio Direttivo dell'ODM, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

La sezione verrà aggiornata tempestivamente a decorrere da eventuali mutamenti della composizione del Consiglio.

21 . Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22)

Nella sezione vengono indicati, con lo strumento della tabella, gli enti con la relativa quota di partecipazione posseduta dall'Ordine, il valore attualizzato della partecipazione, l'eventuale finanziamento corrisposto dal Consiglio per l'anno 2018. Si rimanda alle pagine dei singoli enti cliccando sul nominativo per ulteriori informazioni.

La sezione verrà aggiornata con cadenza annuale.

22 . Responsabile Protezione dei dati - regolamento UE/2016/679

Nella sezione si riportano i dati del Responsabile DPO in carica.

La sezione verrà aggiornata tempestivamente a decorrere dal mutamento del soggetto che ricopre la carica.

3 ACCESSO CIVICO, GENERALIZZATO E DOCUMENTALE

Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal DPR n. 184/2006. Con l'emanazione del D. Lgs. 33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati dalle pubbliche amministrazioni sui loro siti istituzionali. Il D. Lgs. n. 97/2016, modificando il D. Lgs. 33/2013, ha infine introdotto l'accesso civico generalizzato. L'ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le “*linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”.

Dal quadro normativo è pertanto possibile distinguere tre differenti tipologie di accesso:

- accesso documentale: l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990;
- accesso civico: l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, rivolto ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- accesso generalizzato: l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

L'ultima tipologia di accesso in forza del quale "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis*", si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La *ratio* della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 *bis*, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 *bis*, comma 3).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La finalità dell'accesso documentale *ex* Legge 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti legittimati ed interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari; deve dunque preesistere un diritto soggettivo o un interesse legittimo – oltre all'interesse – che facoltizzi il soggetto a promuovere l'accesso agli atti del procedimento amministrativo. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso *ex* lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla Legge 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico e all'accesso generalizzato, operando sulla base di norme e presupposti diversi.

Sotto il profilo dell'ambito oggettivo, l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (fra cui anche gli Ordini), ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Per la richiesta di accesso civico, [generalizzato](#) o [semplice](#), può essere utilizzato il modulo appositamente predisposto. Il modulo deve essere indirizzato agli uffici dell'Ordine depositando l'istanza in forma cartacea presso l'ufficio protocollo o utilizzando la casella e-mail segreteria@ordineavvocatitorino.it o la casella pec istituzionale ord.torino@cert.legalmail.it. Il procedimento di accesso, previa informativa agli eventuali controinteressati con concessione di un termine di dieci giorni per eventuali opposizioni nel rispetto delle normative, deve concludersi entro 30 giorni. Nel caso in cui ciò non avvenga l'istante può rivolgersi direttamente al RPCT alla seguente casella di posta elettronica rpct@ordineavvocatitorino.it.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" viene pubblicato il registro degli accessi agli atti.